

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. BERTUZZI Mario - Presidente  
Dott. VARRONE Luca - Consigliere  
Dott. PIRARI Valeria - Consigliere  
Dott. OLIVA Stefano - Consigliere  
Dott. TRAPUZZANO Cesare - Relatore

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17233/2019) proposto da

**A.A.;**

- ricorrente -

contro

**B.B.;**

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. xxxx/2018, pubblicata il 17 dicembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

letta la memoria illustrativa depositata nell'interesse della ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1.– Con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2007, **B.B.** conveniva, davanti al Tribunale di Lucca (Sezione distaccata di Viareggio), **A.A.**, chiedendo che la convenuta fosse condannata all'immediato rilascio dell'immobile tipo villetta a schiera, situato in V, alla via omissis n. 29, libero e vuoto da persone e cose, in ragione del consolidamento, in favore dell'attrice, della piena proprietà dell'immobile di cui aveva acquistato la nuda proprietà con atto pubblico del 29 ottobre 2002, all'esito del decesso dell'alienante **USUFRUTTUARIO**, avvenuto in data 8 ottobre 2006, che si era riservato l'usufrutto generale vitalizio.

Si costituiva in giudizio **A.A.**, la quale contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse pronunciato l'annullamento dell'atto di vendita del 29 ottobre 2002 per incapacità naturale del coniuge alienante, che – al momento della stipula – era affetto da una grave sindrome ansioso-depressiva per la quale era in cura con terapia farmacologica, patologia che si inseriva in un quadro di personalità già caratterizzata da ipodotazione di base e marcata tendenza alla proposizione di atteggiamenti passivi e di sottomissione verso le persone con le quali egli aveva relazioni interpersonali più strette.

Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio estimativa.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. xxx/2012, depositata il 28 febbraio 2012, in accoglimento della domanda principale, condannava **A.A.** al rilascio, in favore di **B.B.**, del bene immobile oggetto di causa, libero da persone e cose, e rigettava la domanda riconvenzionale di annullamento proposta dalla convenuta.

A fondamento della pronuncia il giudice di prime cure riteneva non acquisita la prova dell'incapacità naturale dell'alienante al momento dell'atto di vendita per insufficienza della documentazione prodotta dalla convenuta, con la conseguente carenza di prova non solo dell'incapacità al momento dell'atto, ma anche della sussistenza, nel periodo anteriore e nel periodo successivo alla data dell'atto, di una grave patologia menomamente della capacità intellettuale e volitiva del venditore, valorizzando una serie di elementi presuntivi nel senso dell'insussistenza dell'invocata incapacità, come il regolare svolgimento dell'attività lavorativa nel corso di più anni prima del decesso, la contrazione del matrimonio nell'anno 2003, la mancata rilevazione di alcuna anomalia da parte del notaio rogante, seppure aduso ad attenta verifica in siffatti casi.

2.– Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2012, **A.A.** proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando 1) l'erroneità del mancato riconoscimento dell'incapacità naturale del venditore, in ragione della parziale valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, alla luce della ponderazione del solo aspetto ansioso-depressivo, non integrante alcuna patologia importante, senza considerare il rappresentato quadro clinico molto più complesso, caratterizzato da un deficit cognitivo di rilevanza determinante ai fini del giudizio sulla sua reale capacità di discernimento, come confermato dalla sentenza di inabilitazione n. xxxx/2006 del 1 settembre 2006; 2) l'erronea valorizzazione degli elementi presuntivi rappresentati dalla continuazione dell'attività lavorativa, quale dipendente di un'impresa di pompe funebri, sino al momento del decesso, intrattenendo le relazioni con la clientela, dallo svolgimento di attività di volontariato quale autista di ambulanze di un ente benefico, dalla contrazione del matrimonio nell'anno successivo alla stipula del rogito, dal mancato rilievo di alcun elemento di criticità a cura del notaio rogante all'atto della compravendita; mansioni che sarebbero state compatibili con la specifica incapacità non totalizzante da cui il **B.B.** era affetto; 3) l'omessa motivazione e valorizzazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'accertamento del sensibile ribasso di oltre il 50% del prezzo praticato di vendita della nuda proprietà rispetto al prezzo di mercato applicabile, quale indice non solo di malafede dell'altro contraente, ma anche dell'incapacità del **B.B.**; 4) la mancata considerazione del difetto di qualsiasi prova del versamento, in favore del **B.B.**, del prezzo concordato di Euro 31.000,00 per la vendita della nuda proprietà, quale ulteriore indice della malafede della **B.B.**

Si costituiva nel giudizio di impugnazione **B.B.**, la quale instava per il rigetto del gravame e per la conseguente conferma della pronuncia appellata.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'impugnazione e confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede a) che, nella fattispecie, correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che la documentazione medica versata in atti, inclusa la relazione medica prodotta, non costituisse prova esaustiva e sufficiente della incapacità naturale parziale di **B.B.** al momento della conclusione dell'atto di vendita; b) che, affinché potesse essere pronunciato l'annullamento, avrebbe dovuto trattarsi di una patologia avente i caratteri della gravità e soprattutto che avesse avuto un supporto probatorio univoco incontestabile, sia con riferimento al periodo anteriore alla conclusione del contratto, sia con riguardo al periodo immediatamente successivo, sicché sarebbe stato richiesto che la documentazione medica avesse

comprovato l'esistenza del dedotto deficit cognitivo al momento della stipula dell'atto colpito dall'azione di annullamento; c) che sarebbe stata necessaria anche la prova del tempo del manifestarsi del disturbo, che acquisiva un peso e un valore determinante ai fini della annullabilità dell'atto; d) che dall'analisi della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado – e, in particolare, dei certificati medici – emergeva che questi si riferivano esclusivamente ad un'acclarata forma di depressione, che aveva interessato il **B.B.** negli anni 2002, 2004 e 2005, ma nessun accenno né riferimento esisteva circa la gravità della patologia e circa l'alterazione che questa potesse aver comportato sulle sue capacità intellettivo-volitive; e) che la stessa relazione medica presa in considerazione dalla successiva sentenza di inabilitazione aveva descritto un quadro clinico ben diverso da quello prospettato dall'appellante, nel senso che in essa era rilevato che il **B.B.** versava in una sorta di impoverimento del pensiero cognitivo, nondimeno correlato, più che a problematiche deficitarie di tipo patologico, ad una sostanziale povertà culturale e ad un'assenza di interessi e quindi non già ad una deficienza cognitiva intrinseca, trattandosi in sostanza di un uomo di modesta intelligenza, non stimolato dall'ambiente e dagli interessi e proclive alla depressione, tanto da giustificare una sindrome ansioso-depressiva di modesta entità, curata con trattamento farmacologico, in una personalità caratterizzata da una ipodotazione di base di entità modesta, ovvero di poco sotto la norma, con un marcato deficit del processo di ragionamento ipotetico-deduttivo; f) che, per l'effetto, nella richiamata relazione non si ravvisavano tracce di un'infermità mentale contraddistinta da incapacità parziale di intendere e di volere, ma si descriveva un quadro caratterizzato da depressione in un uomo di modesta intelligenza, con tendenza a comportamenti passivi, sicché il fatto che – per le sue caratteristiche caratteriali e per la sua depressione – fosse persona senz'altro condizionabile non incideva, nella valutazione complessiva rimessa al giudice, sulla dedotta incapacità di comprendere gli atti compiuti, senza che peraltro vi fosse prova che tale alterazione si fosse manifestata al momento in cui era stato redatto il rogito; g) che il Tribunale aveva dunque tratto, con assoluta ragionevolezza, argomenti di segno opposto da una serie di elementi di valutazione offerti dalla controparte, quali l'assolvimento dell'attività lavorativa, la contrazione del matrimonio, l'assenza di elementi di anomalia rilevabili d'ufficio dal notaio al momento della conclusione del rogito; h) che la circostanza che il prezzo stabilito per l'acquisto del diritto di nuda proprietà sul bene fosse inferiore al prezzo di mercato, correlato a quella tipologia di immobile, costituiva argomento che non poteva essere valutato per dimostrare l'incapacità naturale del contraente, dovendo la prova sul punto essere approntata in via diretta proprio sulla dedotta incapacità e non dimostrata in via solo presuntiva, potendo desumersi da tale circostanza solo la malafede dell'altro contraente, che rappresentava appunto un ulteriore ma imprescindibile presupposto per l'accoglimento dell'azione di annullamento; i) che la mancanza di prova del pagamento del prezzo pattuito per l'acquisto della nuda proprietà non rilevava, dal momento che ciò avrebbe inciso sulla dimostrazione dell'inadempimento del contratto ovvero della simulazione relativa dello stesso, quale donazione, ma non quale indice presuntivo di valutazione per asserire che il **B.B.** fosse talmente incapace da non essere stato in grado di comprendere quale negozio giuridico stava concludendo.

3.– Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, **A.A.**

Ha resistito, con controricorso, l'intimata **B.B.**

4.– La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.– Con il **PRIMO MOTIVO** la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito affermato, in maniera irriducibilmente contraddittoria, che – da un lato – il **B.B.** fosse persona munita di una ipodotazione di base di modeste entità e senz'altro condizionabile, a causa delle sue caratteristiche caratteriali e della sua depressione, concludendo – dall'altro – nel senso che quest'ultimo fosse in grado autonomamente di comprendere e volere gli effetti dell'atto che stava compiendo.

Osserva l'istante che sarebbe stato dimostrato in atti che il **B.B.**, a partire dal mese antecedente all'atto impugnato, era stato colpito da depressione del tono dell'umore, con stati di ansia, e sottoposto a trattamento con antidepressivi e ansiolitici, deficit cognitivo grave che sarebbe stato successivamente confermato dalla sentenza n. 1092/2006 del 1 settembre 2006 del Tribunale di Lucca, con la quale il **B.B.** era stato inabilitato, con la conseguenza che, dallo stesso tenore della sentenza impugnata, sarebbe emersa la sua illogicità manifesta.

#### 1.1.– Il motivo è infondato.

Infatti, in termini del tutto comprensibili e coerenti, la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che la documentazione medica versata in atti, inclusa la relazione medica prodotta, non costituiva prova esaustiva e sufficiente dell'incapacità naturale parziale di **B.B.** al momento della conclusione dell'atto di vendita del 29 ottobre 2002.

Segnatamente, la Corte fiorentina ha premesso che, affinché potesse essere pronunciato l'annullamento, avrebbe dovuto trattarsi di una patologia avente i caratteri della gravità e soprattutto che avesse avuto un supporto probatorio univoco incontestabile, sia con riferimento al periodo anteriore alla conclusione del contratto, sia con riguardo al periodo immediatamente successivo.

Conclusione, questa, esclusa alla luce della valutazione di plurimi convergenti elementi, del seguente tenore 1. dall'analisi della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado – e, in particolare, dei certificati medici – emergeva che questi si riferivano esclusivamente ad un'acclarata forma di depressione, che aveva interessato il **B.B.** negli anni 2002, 2004 e 2005, ma nessun accenno né riferimento esisteva circa la gravità della patologia e circa l'alterazione che questa potesse aver comportato sulle sue capacità intellettivo-volitive; 2. la stessa relazione medica presa in considerazione dalla successiva sentenza di inabilitazione aveva descritto un quadro clinico ben diverso da quello prospettato dall'appellante, nel senso che in essa era rilevato che il **B.B.** versava in una sorta di impoverimento del pensiero cognitivo, tuttavia correlato, più che a problematiche deficitarie di tipo patologico, ad una sostanziale povertà culturale e ad un'assenza di interessi e quindi non già ad una deficienza cognitiva intrinseca, trattandosi in sostanza di un uomo di modesta intelligenza, non stimolato dall'ambiente e dagli interessi e proclive alla depressione, tanto da giustificare una sindrome ansioso-depressiva di modesta entità, curata con trattamento farmacologico, in una personalità caratterizzata da una ipodotazione di base di entità modesta, ovvero di poco sotto la norma, con un marcato deficit del processo di ragionamento ipotetico-deduttivo; 3. dunque, nella richiamata relazione non si ravvisavano tracce di un'infermità mentale contraddistinta da incapacità parziale di intendere e di volere, ma si descriveva un quadro caratterizzato da depressione in un uomo di modesta intelligenza, con tendenza a comportamenti passivi, sicché il fatto che – per le sue caratteristiche caratteriali e per la sua depressione – fosse persona senz'altro condizionabile non incideva, nella valutazione complessiva rimessa al giudice, sulla dedotta incapacità di comprendere gli atti compiuti, senza che peraltro vi fosse prova che tale alterazione si fosse manifestata al momento in cui era stato redatto il rogito; 4. il Tribunale aveva in conseguenza tratto, con assoluta ragionevolezza, argomenti di segno opposto da una serie di elementi di valutazione offerti dalla controparte, quali l'assolvimento dell'attività lavorativa, la contrazione del matrimonio, l'assenza di elementi di anomalia rilevabili d'ufficio dal notaio al momento della conclusione del rogito.

Ora, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente.

La prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione

del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità.

Ebbene, in base a quanto innanzi esposto, il giudice di merito ha fornito adeguate e congrue argomentazioni delle ragioni per le quali non poteva ritenersi che l'alienante fosse incapace al momento della stipula del rogito.

In questa prospettiva, la valutazione compiuta è incensurabile in sede di legittimità, appunto perché sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27489 del 28/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 13659 del 30/05/2017; Sez. L, Sentenza n. 17977 del 01/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 08/06/2011; Sez. L, Sentenza n. 515 del 15/01/2004).

1.2.– Né può essere accolto il profilo della censura in cui la ricorrente mira sostanzialmente ad ottenere una rivalutazione di alcune circostanze in fatto, da cui sarebbe stata desumibile l'incapacità naturale del venditore.

Infatti, rispetto alla ricostruzione resa dal giudice di merito, è preclusa in sede di legittimità una nuova ponderazione dei fatti storici in quella sede operata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Tanto più che l'eventuale vizio della motivazione deve emergere, in ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 428 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale negato – contrariamente ai principi nomofilattici espressi dalla Corte adita – la rilevanza della prova documentale circa il complessivo stato psicofisico del **B.B.**, ai fini della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'azione di annullamento del contratto, errore macroscopico che avrebbe avuto un'influenza decisiva sulla ricostruzione della fattispecie.

Ad avviso dell'istante, la "*valutazione imprudente*" della prova sarebbe stata grave, risolvendosi in un'interpretazione logicamente insostenibile, tale da determinare un'errata ricostruzione del fatto.

Segnatamente non sarebbe stato considerato in concreto il quadro probatorio complessivamente offerto, dal quale sarebbe emersa inequivocabilmente una condizione permanente e grave di menomazione psichica a carico di **B.B.**, con l'ulteriore conseguenza che, dinanzi a tale quadro probatorio, sarebbe spettato a controparte dimostrare che l'alienante fosse stato in grado, al momento della stipula del contratto, di compiere una seria valutazione dei propri atti, tale da garantire il formarsi di una volontà cosciente.

2.1.– Il motivo è inammissibile.

Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019).



D'altronde, il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omessa considerazione di una serie di fatti decisivi, peraltro neppure contestati ex adverso, né tantomeno disconosciuti, tali da comportare un'errata ricostruzione della vicenda oggetto di controversia.

E tanto con precipuo riferimento al fatto che in data 15 aprile 2004, due anni dopo l'atto dispositivo impugnato, il **B.B.** aveva redatto un testamento olografo in cui aveva lasciato la proprietà della stessa abitazione alla moglie, ciò dimostrando inequivocabilmente l'incapacità dello stesso **B.B.** di comprendere le conseguenze dell'atto impugnato.

D'altronde, a confutazione dell'affermazione della sentenza impugnata – secondo cui nessuna anomalia sarebbe stata rilevata dal notaio rogante al momento della stipula della vendita del 29 ottobre 2002 –, non sarebbero state esaminate le incongruenze risultanti dall'atto notarile, tali da implicare, all'evidenza, un serio pregiudizio per il disponente.

3.1.– Il motivo è infondato.

Le circostanze addotte sono state, infatti, valutate unitamente alle altre risultanze ricavate dagli atti, per addivenire alla conclusione che **B.B.** fosse in grado di comprendere il significato dell'atto che stava concludendo e di esprimere la volontà di ottenerne gli effetti alle condizioni ivi stabilite.

In specie, oltre ai documenti medici da cui è stata tratta la convinzione che il disponente non fosse affetto da una patologia tale da impedirgli di avvalersi delle facoltà di discernimento in ordine all'atto negoziale concluso, sono state ponderate le seguenti circostanze: l'assolvimento dell'attività lavorativa fino al decesso, la contrazione del matrimonio un anno dopo la stipula del rogito, l'assenza di elementi di anomalia rilevabili d'ufficio dal notaio al momento della conclusione del contratto.

4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte del gravame omesso qualsivoglia motivazione circa le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa, la quale aveva accertato una rilevante sproporzione tra il valore del diritto ceduto dal **B.B.** con l'atto dispositivo del 29 ottobre 2002 e l'effettivo prezzo stabilito in contratto, sulla base del mero assunto in forza del quale, anche se così fosse stato, ciò avrebbe costituito soltanto un indice presuntivo della malafede dell'altro contraente, ma non avrebbe dimostrato l'incapacità di intendere e di volere del disponente.

4.1.– Il motivo è infondato.

Al riguardo, il giudice di merito ha tenuto in considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto, quale importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17381 del 17/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 08/02/2012), reputandolo tuttavia da solo non sufficiente a comprovare l'incapacità naturale del disponente, alla stregua del riferimento agli ulteriori profili di segno contrario richiamati.

5.– Il quinto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello, con motivazione del tutto apparente, oltre che incomprensibile, – dopo aver evidenziato che la **B.B.** non aveva fornito la prova di aver corrisposto il prezzo pattuito per l'acquisto della nuda proprietà – ritenuto irrilevante la circostanza, richiamando questioni del tutto avulse dal contesto processuale, poiché la convenuta non aveva mai sollevato eccezioni in punto di inadempimento del contratto ovvero di simulazione relativa.

5.1.– Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha puntualizzato infatti che, a fronte del difetto di prova sull'effettiva corresponsione del prezzo pattuito per la vendita di Euro 31.000,00, questa circostanza avrebbe influito, non già sulla dimostrazione dell'incapacità naturale del disponente, bensì su aspetti non interessati dalle azioni svolte, ossia sull'integrazione dell'inadempimento dell'acquirente ovvero sulla possibilità che la vendita fosse relativamente simulata.

In conseguenza, il mancato versamento del prezzo considerato nella sua portata atomistica non è significativo dell'incapacità dell'alienante, bensì o di un inadempimento dell'acquirente o della volontà delle parti di nascondere una donazione.

6.– In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma l'8 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2025.